

ALIQUOTE DELIBERATE DAL COMUNE

Delibera di Giunta n. 18 del 22/03/2012

DETERMINAZIONE DEL VALORE IMU PER L'ANNO 2012 DELLE AREE EDIFICABILI

Delibera di Consiglio n. 23 del 26/04/2012

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Delibera di Consiglio n. 24 del 26/04/2012

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012

DI SEGUITO SI RIPORTA IL RIEPILOGO DELLE DELIBERE ADOTTATE DAL COMUNE:

➡ VALORI IMU PER L'ANNO 2012 DELLE AREE EDIFICABILI

Delibera di Giunta n. 18 del 22/03/2012

“...di riconfermare ai fini IMU per l'anno 2012 i prezzi unitari al mq attribuiti per ogni singola zona territoriale edificabile, così come qui di seguito specificati:

Industriale non urbanizzata:	€ 8,00
Industriale o artigianale urbanizzata:	€25,00
Completamento residenziale:	€47,00
Espansione non urbanizzata:	€22,00
Espansione urbanizzata:	€39,00
Artigianale non urbanizzata:	€12,00
Turistico ricettiva non urbanizzata:	€10,00
Area ricadente nel “progetto norma” con indice fino a 0,30:	€ 9,00 al mq;
Area ricadente nel “progetto norma” con indice compreso tra 0,31 e 0,40:	€12,00 al mq;
Area ricadente nel “progetto norma” con indice compreso tra 0,41 e 0,50:	€15,00 al mq;
Area ricadente nel “progetto norma” con indice compreso tra 0,51 e 0,60:	€18,00 al mq;

- Di esentare ai fini IMU le aree edificabili sottoposte a vincolo idrogeologico con indici di pericolosità H3-H4 per il Pai Tronto e P3-P4 per il Pai Regionale.

➡ ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012

Delibera di Consiglio n. 24 del 26/04/2012

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/04/2012 sono state adottate le seguenti aliquote da applicare all'Imposta municipale propria per l'annualità 2012 :

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze	4,00 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	1,00 ‰
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato (previa presentazione di specifica certificazione rilasciata dall'Istituto di ricovero, nonché autocertificazione che l'immobile in oggetto non risulta locato né utilizzato)	4,00 ‰
Immobili di proprietà dell'ERAP	4,60 ‰
Immobili dichiarati inagibili (previa certificazione dell'Ufficio Tecnico Comunale)	7,60 ‰
fabbricati (solo abitazione, no pertinenze) concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori/figli che vi abbiano stabilito sia la dimora che la residenza anagrafica)	5,00 ‰
Altri immobili	10,00 ‰

Il Comune, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'Art. 172, comma 1, lett. e) del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e all'Art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006, può modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

Si ricorda inoltre che ai sensi del comma 14-ter dell'art. 13 del d.l. 201/2011 i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione (art. 3 comma 3, Decr. Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28) devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano **entro il 30 novembre 2012**, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701

FABBRICATI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA FINO AL 1° GRADO (GENITORI/FIGLI)

Ai sensi dell'Art. 6 del vigente Regolamento IMU approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 27/09/2012 per le abitazioni possedute da soggetti passivi IMU, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori/figli) come abitazione principale (a condizione che vi sia stata stabilita sia la dimora che la residenza anagrafica), è applicata un'aliquota ridotta stabilita annualmente con Deliberazione del Consiglio Comunale.

Per usufruire di tale aliquota i soggetti interessati dovranno attestare, pena l'esclusione, la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto mediante presentazione di specifica certificazione sostitutiva di atto notorio rispettando le seguenti scadenze:

Per l'anno 2012 la predetta istanza dovrà essere presentata entro il termine del 16 dicembre 2012 e in nessun caso si procederà a rimborsi. Tutte le istanze presentate dopo la predetta scadenza avranno effetto dall'anno 2013.

Dal 01/01/2013 la predetta istanza dovrà essere presentata entro il termine di scadenza della 1° rata dell'anno di riferimento dell'imposta e in nessun caso si procederà a rimborsi. Tutte le istanze presentate dopo la predetta scadenza avranno effetto dall'anno successivo.

L'istanza ha effetto fino a che permangono tutte le condizioni per poter usufruire di tale beneficio e il contribuente è tenuto a presentare tempestiva denuncia IMU al variare delle suddette condizioni;

A seguito di verifica, anche mediante sopralluogo e rilevata l'assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, l'Ufficio Tributi procederà al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, ai sensi di Legge.